

ST TO



Prot. CDG-0020613-I del 14/01/2021



Prot. n. (*) /2021

(*riportato nei metadati DoQui)

Class. 6.10.20.02 Pldr 7/2021A PI-CAS-2089

Casale Monferrato

[illegible]

All'ANAS spa - TORINO

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

E, p.c.:

Alla Regione Piemonte - TORINO

Assessorato Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo

PEC: assessorato.gabusi@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte - NOVARA

Settore Tecnico Regionale Novara-Verbania

PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Alla Provincia di Novara – NOVARA

PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

AL Comune di Romagnano Sesia (NO)

PEC: romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: SP 142 " BIELLESE" - RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA VIABILITÀ INTERROTTA LUNGO LA SP 142 - TRASMISSIONE ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO DEL PONTE "PROVVISORIO" NEL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO).

NULLA OSTA IDRAULICO PER NUOVO PONTE PROVVISORIO

CONCESSIONE:

RICHIEDENTE: ANAS spa

CORSO D'ACQUA: FIUME SESIA

Con riferimento alla nota trasmessa da codesta Struttura Territoriale, prot. n. 692544 del 23/12/2020, acquisita dal protocollo AIPO con n. 033063 del 29/12/2020, finalizzata all’approvazione del Progetto Definitivo “SP 142 Biellese - Ripristino provvisorio della viabilità interrotta lungo la SP 142 con nuovo ponte provvisorio per l’attraversamento del Fiume Sesia nel Comune di Romagnano Sesia (NO)”;

VISTA:

- la normativa di riferimento Regio Decreto T.U. n. 523/1904 e il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le sue Norme di Attuazione Legge n.183/1989;
- la documentazione progettuale allegata all'istanza depositata agli atti;

15.13.01.2011

PREMESSO CHE:

- la competenza della scrivente Agenzia riguarda esclusivamente l'alveo inciso del Fiume Sesia nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Romagnano Sesia (NO) con le relative fasce di rispetto dalle sponde e dalle opere idrauliche ai sensi del T.U 523/1904, ricorrendo per le opere in progetto i requisiti di *"opera di interesse pubblico"*, ai sensi dell'art. 38 delle citate Norme di Attuazione PAI/AdBPo, in quanto all'interno delle aree perimetrate come fasce A e B;
- i pareri rilasciati dalla scrivente Agenzia sono validi esclusivamente per le parti di opere ricadenti all'interno delle aree di competenza;

CONSIDERATO che la nuova infrastruttura stradale di attraversamento del Fiume Sesia è costituita:

- dal nuovo ponte *"provvisorio tipo Bailey"* formato da tre (3) campate con lunghezza complessiva pari a 155,70 m (luci campate laterali di 51,94 m e campata centrale di 51,82 m) e dalle due nuove spalle strutturalmente addossate alla sponda attiva con larghezza al plinto di fondazione pari a 13,20 m;
- dai rilevati stradali di raccordo in corrispondenza delle spalle, che collegano le due rotatorie al ponte (il rilevato di sinistra interesserà il rilevato arginale esistente a difesa del retrostante centro abitato) e dalle nuove difese di protezione spondale in pietrame;
- dalle opere complementari che interessano l'alveo con manufatti in pietrame a protezione delle fondazioni delle pile P1 e P2 dagli effetti dello scalzamento.

Per quanto sopra premesso, secondo quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali proposti, ai sensi degli articoli 93 e 97 del R.D. n. 523/1904 e del P.A.I. Legge n.183/1989, e anche se **nella simulazione idraulica del nuovo manufatto di attraversamento "provvisorio" sono stati riscontrati limitati parametri di compatibilità idraulica e ridotto "franco" idraulico,**

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai soli fini idraulici e per quanto di competenza di questa Agenzia, alla realizzazione della nuova infrastruttura stradale provvisoria e delle relative strutture complementari che interferiscono con l'alveo (fondazioni, pile e protezione scalzamento), le sponde (spalle e protezioni spondali) e le opere idrauliche arginali esistenti, **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

- 1) **adeguamento** di tutta la sommità del tratto arginale sinistro, fino alla nuova spalla, alla quota della Piena di progetto (Tr=200 anni) come previsto dal P.A.I.;
- 2) **integrazione degli elaborati esecutivi** per la cantierizzazione delle opere in alveo e delle relative opere provvisorie *"ture e guadi"*, nonché per le opere a difesa delle sponde in corrispondenza delle spalle e a protezione delle aree di fondazioni a ridosso delle pile, e dimensionate in modo da non costituire ostacolo significativo al corso d'acqua e da minimizzare eventuali nuove erosioni lungo le sponde. Nel merito si ritiene sia opportuno **limitare** le difese alle sole sponde in corrispondenza delle spalle (altezza fino all'attuale piano golenale ed eventualmente prevedendo un prolungamento verso monte) e **modificare** la tipologia di manufatto a protezione dello scalzamento delle pile, evitando di addossare il pietrame alle fondazioni per minimizzare la riduzione della sezione di deflusso;
- 3) **esecuzione del rilievo** topografico/batimetrico *"georeferenziato"* dell'alveo, della struttura arginale e delle sponde *"ante operam"*, tenuto aggiornato con cadenza mensile, come *"monitoraggio"* del tratto fluviale e dei manufatti idraulici esistenti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
Il rilievo dovrà essere esteso a tutto il tratto fluviale interessato dalla movimentazione dei depositi ghiaiosi e dalle attività complementari al cantiere, comprese le rampe di accesso all'alveo e la tura a protezione dell'area di cantiere, ed interferenti con l'infrastruttura stradale;

- 4) **garantire la percorribilità** ed il transito della pista di servizio arginale lungo il tratto interessato, necessaria per lo svolgimento di tutte le attività ordinarie e straordinarie dei mezzi di Protezione Civile e dei mezzi di servizio AIPO;
- 5) **è vietato** depositare ed accumulare, nelle aree demaniale golenali, il materiale proveniente dalle demolizioni o in esubero dagli scavi che dovrà essere trasportato e smaltito secondo la vigente normativa;
- 6) **è vietata** la creazione di scarichi provvisori di acque provenienti da impianti di cantiere che possano modificare, anche se temporaneamente, lo stato dei luoghi;
- 7) **è vietata** l'asportazione del materiale ghiaioso/sabbioso demaniale presente in alveo ed il trasporto del materiale inerte fuori dalle aree di cantiere in quanto non richiesta e non autorizzata;
- 8) **è vietata** la formazione di accessi all'alveo, di rampe alle opere idrauliche demaniali o di aree di stoccaggio o deposito provvisorio diversi da quelli autorizzati;
- 9) **è vietata** la formazione di depositi e discariche provvisorie di materiali di risulta in alveo o in altre aree golenali private o demaniali e di scarichi provvisori di acque provenienti da impianti di cantiere che possano modificare, anche se temporaneamente, lo stato dei luoghi.

Restano in capo del Richiedente o Concessionario, ai sensi dell'art.12 del R.D. n. 523/1904, gli obblighi, gli oneri e i costi per:

- A. la messa in sicurezza del cantiere durante l'attivazione delle **"Allerte Regionali"** dovute ad emergenze idro-meteorologiche stagionali o ad eventi di piena ordinari ed eccezionali e, in nessun caso, potranno essere presentate richieste di indennizzo per danni causati da esondazioni, erosioni spondali o per effetto diretto/indiretto di opere difesa idraulica esistenti;
- B. l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione periodica in alveo e, per tutta la durata dei lavori, al mantenimento delle opere di difesa idraulica esistenti, provvedendo ad effettuare i necessari interventi di pulizia e rimozione del materiale eterogeneo (tronchi e materiale flottante che potrà incastrarsi o depositarsi contro le pile) nei periodi stagionali primaverili/autunnali, prima e dopo ogni evento di morbida e/o piena del corso d'acqua;
- C. il ripristino di qualsiasi danno che dovesse venire arrecato alle sponde fluviali e/o difese idrauliche e/o rilevati arginali durante l'esecuzione dei lavori, accollandosene i relativi oneri per l'immediata messa in sicurezza e funzionalità;
- D. le risoluzioni delle problematiche che potrebbero essere causate dalle Ditte esecutrici con riconoscimento dei danni diretti/indiretti connessi con le demolizioni e dei ripristini o della messa in sicurezza dell'area, sollevando quest'Agenzia da ogni responsabilità o molestia giudiziaria;
- E. la smobilitazione finale del cantiere e delle opere provvisorie (tura, piste, guadi, ecc..) con ripristino completo delle pertinenze demaniali e del tratto dell'alveo interessate dal transito dei mezzi d'opera.

Il Richiedente o Concessionario dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo a presidiare, con adeguati mezzi, il cantiere ed adottando tutte le necessarie misure di Protezione Civile per la tutela della pubblica incolumità, organizzando quindi il relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua per tutta la durata dei lavori.

Il Richiedente o Concessionario dovrà adottare tutte le necessarie misure per eseguire lavorazioni aggiuntive o modifiche tecniche, adeguatamente motivate da questa Agenzia in qualità di Autorità Idraulica competente, che si potrebbero rendere necessarie e/o urgenti durante l'esecuzione dei lavori per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua e/o a salvaguardia delle opere idrauliche di presidio.

Il Richiedente o Concessionario, a lavori ultimati, dovrà trasmettere idonea dichiarazione, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che *"l'intervento è stato realizzato conformemente a quanto comunicato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel Nulla Osta idraulico rilasciato da questa Agenzia"*.

Ogni modifica o variante alle opere o procedure di esecuzione autorizzate o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e le opere di ripristino dovranno essere nuovamente autorizzate da questa Agenzia.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, decorrente dalla data del protocollo e scaduto tale termine, occorrerà procedere con una nuova richiesta di rinnovo o proroga. Infine, per quanto non previsto valgono le disposizioni legislative nazionali e regolamentari regionali in vigore per la Polizia Idraulica, la tutela dei Beni Ambientali e Forestali e del Codice della Strada oltre a quelle che eventualmente verranno emanate dopo la stipula dell'atto di Concessione e applicabili al caso specifico.

Per tutte le comunicazioni tecniche relative al cantiere utilizzare il seguente indirizzo:

PEC - ufficio-casale@cert.agenziapo.it.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

GZ/AA/aa-ab